REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DEI CANTONIERI INCARICATI DELLA...

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO

DEI CANTONIERI

INCARICATI

DELLA CUSTODIA E CONSERVAZIONE

DELLE STRADE PROVINCIALI E CONSORTILI

AMMINISTRATE

DALLA PROVINCIA D'AREZZO

FACENTE PARTE INTEGRALE

DEL CAPITOLATO D'APPALTO PER OGNI IMPRESA

FIRENZE

TIPOGRAFIA DELL'ASSOCIAZIONE

Via Valfonda, N. 79

1867

REGOLAMENTO

(ARTICOLO VI DEL CAPITOLATO).

ARTICOLO I.

Per la continua opera, e vigilanza alla conservazione delle strade Provinciali e Consortili amministrate dalla Provincia, sono destinati dalla Deputazione Provinciale degli operanti fissi distribuiti sulle medesime, che prestar debbono il loro servizio ovunque è riconosciuto utile e necessario. Quelli operanti sono denominati *Cantonieri*. I nuovi nominati dovran sapere leggere e scrivere e avranno età non maggiore di anni 35.

ARTICOLO II.

Dipendono i cantonieri dagli accollatari del mantenimento della strada in un tratto di essa chiamato *Cantone*, ma sono sottoposti agli ordini superiori dell'Ingegnere capo della Provincia. La mercede di questi operanti è pagata mensilmente dal Cassiere della Provincia, in seguito di Certificato di buon servizio, dell'Uffizio Tecnico.

ARTICOLO III.

La scelta dei cantonieri è fatta sulla proposizione dell'Ingegnere capo, dalla Deputazione Provinciale. La destinazione da uno ad altro cantone, da una ad altra strada, secondo le occorrenze del servizio, se permanente verrà fatta dalla Deputazione Provinciale, se precaria dal Capo dell'Uffizio Tecnico Provinciale.

ARTICOLO IV.

Spetta all'accollatario di provvedere e mantenere, provvisto a sue spese, ciascun cantonierè, di un carretto, una pala, un corbellino, una mazza di ferro, una piccola zappa, un'asta di legno con placca di metallo, un rastrello di ferro, un portalettere di latta, una granata ed ogni altro arnese necessario ai suoi lavori.

ARTICOLO V.

I tronchi di strada da affidarsi respettivamente a ciascun cantoniere, sono estesi a più o meno lunghezza secondo le circostanze a giudizio dell'Ingegnere capo, ma ordinariamente non eccedono i sei chilometri. Per altro ove il bisogno di provvedere al servizio esistesse sopra un'istessa linea stradale, il cantoniere deve portare l'opera sua ovunque gli viene ordinato dall'Autorità competente.

ARTICOLO VI.

Ogni cantoniere ha l'obbligo di visitare l'intiero suo tronco di strada in ciascun giorno, eccettuati i festivi d'intiero precetto, e di rimanervi dal levare al tramonto del sole. In caso di urgenza i cantonieri devono anche nei giorni festivi prestare l'opera loro nel servizio della pubblica e comoda viabilità delle vetture.

Il cantoniere sarà chiamato responsabile dei danni che per mano di uomo fossero arrecati al tronco di strada, o alle opere murarie del proprio cantone, quando consti non aver egli procurato con ogni mezzo di impedirli, e quando egli abbia trascurato di rendere immediato conto all'Uffizio Tecnico Provinciale, e all'ufficiale viciniore di pubblica sicurezza dei danni avvenuti.

ARTICOLO VII.

Eccettuato il tempo d'un ora per la colazione, di due di riposo, successive al mezzodì nella stagione estiva, e di sole due ore in tutto nelle altre stagioni, ogni cantoniere deve impiegare l'intiera giornata con l'effettivo lavoro eseguendo quanto occorra nel tronco di strada ad esso affidato, ed anche nei tratti contigui secondo gli ordini che possono essergli dati dagli ufficiali tecnici provinciali.

Articolo VIII.

Il cattivo tempo non deve impedire ai cantonieri di trovarsi sempre reperibili nei giorni ed ore fissate sulla porzione respettiva di strada. Essendo quello il momento in cui la loro opera può esser la più utile, devono perciò profittare degli intervalli non piovosi che spesso vi sono, anche nelle più cattive giornate, per risarcire opportunamente i guasti delle acque. Nel resto delle ore fissate, durante la dirotta pioggia e il deciso maltempo, possono rimanere al coperto lungo la strada medesima, ma in luogo da essere veduti da chi la percorre. I cantonieri non possono assentarsi nelle ore del lavoro dalla strada, nè potranno sostituire altro operante in loro vece, senza precedente permesso dell'Uffizio Tecnico Provinciale.

Articolo IX.

Occorrendo in qualche occasione di spedire o sulla strada, o in luoghi prossimi alla medesima delle lettere pressanti per il servizio Tecnico della Provincia, sono i cantonieri obbligati a recapitarle immediatamente trapassando fra di loro di stazione in stazione, tanto la missiva quanto la responsiva.

Articolo X.

Nel caso di intemperie o eventuali accidenti sono tenuti i cantonieri di provvedere (anche nelle ore

di notte) all'occorrente riparo, non che di prestare aiuto ai viaggiatori ed alle vetture: è però loro vietato di chiederne perciò ricompensa, e chiunque contravvenisse a tale disposizione, o insultasse con parole qualche passeggiero, sarà licenziato dal servizio.

ARTICOLO XI.

Ogni cantoniere deve essere munito a spese dell'accollatario di una placca di metallo sopra un'asta, portante il nome della strada e il numero del cantone, onde gli Ingegneri Provinciali possano verificarne la presenza del cantone suddetto sulla faccia del luogo

ARTICOLO XII.

Ove si trovasse per due volte successive mancante uno dei cantonieri tenuti di stare sulla strada, sarà in facoltà dell'Ingegnere capo di congedarlo e di scegliere egli stesso una persona atta a questo servizio, a spese e carico del soggetto arbitrariamente assente dal lavoro, dandone sollecito avviso all'Autorità Superiore Provinciale

ARTICOLO XIII.

Alla cura dei cantonieri, e quando occorra con operanti ausiliarii, somministrati e pagati dall'Impresario, sono principalmente affidate le giornaliere riparazioni che consistono nel mantenere aperti e sfogati i ponticelli e le chiaviche, e nel tener pu-

lite dalla terra ed altri ingombri le zanelle di selice si laterali che trasversali: nel conservare il colmo alla superficie degli inghiarati: nel mantenere le panchine praticabili, bene spianate in ogni stagione, e colla necessaria pendenza verso le fossette, nel conservare i cigli e le scarpe delle dette panchine sempre impiotate, senza corrosioni, senza ridossi, o verun altro impedimento che possa nuocere al libero scolo delle acque: nel riempire di ghiara purgata, o sasso spezzato tutte le buche, rotaie, cavità, e bassate a misura che si formano sulla superficie degli inghiarati: nel rimettere al posto tutte le guide mancanti o scommosse dal loro piano o dirittura: nello spianare gli orlicci che compariscono lateralmente alle rotaie, e rattizzare sollecitamente le ghiare o sassi sparsi di fresco, onde riempire quei solchi che di mano in mano va formando il roteggio: nello svellere, o spezzare i grossi sassi della massicciata che rimangono scoperti e sollevati sul piano della strada: e finalmente nel tener pulita la superficie di essa, rimovendo con rastrelli e granate la polvere e quindi i sassi vaganti sulla medesima, specialmente nei tempi estivi. Del pari è onere del cantoniere spalare e dirigere la spalatura delle nevi ove occorra.

Articolo XIV.

Debbono pure i cantonieri invigilare che i materiali pel rifiorimento delle massicciate sieno distribuiti dai carrettonai a norma delle indicazioni dell'Ingegnere capo. Debbono far mantenere i detti

materiali in tanti mucchi regolari di forma di un prisma triangolare tronco agli estremi; e ciascuno di mezzo metro cubo misurabile con cassa di legno, alta, larga e lunga di vuoto M. 0, 63 e tenerli disposti sopra un solo dei fianchi della strada, coll'avvertenza che venga occupata la minor parte possibile della larghezza di essa. Ed affinchè possa la strada medesima egualmente praticarsi dalle due parti, osserveranno che ogni due anni il deposito delle materie venga cambiato dall'uno all'altro suo fianco.

Articolo XV.

All'effetto che i cantonieri siano istruiti per ciò che gli concerne, delle disposizioni relative alla fornitura del suddetto materiale, si fa loro noto:

Che gli approvvisionamenti debbono dall'accollatario approntarsi sulle cave per quattro quinti a tutto il 30 giugno, e per l'altra metà al 30 settembre successivo di ciascun anno, per modo che l'Ingegnere capo possa nella visita autunnale verificarne sulla strada la quantità, la qualità e la distribuzione.

Che in conseguenza il mantenimento della strada in buon grado deve farsi fino a tutto settembre e colle materie provvedute nell'anno antecedente, e in quantità anche maggiore se la primitiva provvista non fosse stata sufficiente.

Articolo XVI.

Incombe pure ai cantonieri, con il concorso di operanti ausiliarii forniti e pagati dall'Impresa, l'ob-

bligo di raccogliere, ogni qualvolta si manifesti il bisogno e prima della distenditura delle materie, il fango della superficie della strada, come anche la terra ed altre materie che nelle grandi pioggie vi cadono dai cigli laterali, o che vi possono essere trasportate e depositate altrimenti, anche dalle piene dei fiumi, torrenti, rii, e fossi vicini.

Le dette materie hanno da essere, o affatto remosse, o sivvero collocate in tanti monticelli sul lato medesimo d'approvvisionamento del materiale, e fra un mucchio e l'altro onde meno ingombrino la strada, per rimanere così disposte finchè non si prosciughino e possano esser fatte trasportare dall'accollatario agli scarichi, o in luoghi da non far danno nè alle sementi, nè alle siepi, ne alle coltivazioni, restando proibito il gettarlo nei cigli delle fosse, e nelle siepi.

Articolo XVII.

È proibito ai cantonieri di occuparsi di operazioni relative alla provvista, spezzatura, trasporto, ammontatura e misurazione dei materiali necessari al mantenimento della strada.

E siccome i lavori da eseguire, i guasti da riparare e gli ingombri da togliere sono tali da richiedere l'altrui opera; così corre l'obbligo all'accollatario di sussidiare i cantonieri nelle indicate incombenze e travagli per mezzo di quanti operanti ausiliari possano abbisognare a seconda dei casi e delle circostanze.

La inghiaratura non dovrà farsi che nei tempi piovosi, o subito dopo, tanto nell'autunno che nell'inverno: e non mai all'asciutto.

Avvertirà il cantoniere che i materiali di rifiorimento sieno spezzati a cura e spese dell'impresario in modo che ciascun pezzo passi in ogni senso per un anello di ferro del diametro di 45 millimetri.

Articolo XVIII.

Avvenendo che i guasti sieno tali da rendere o in tutto, o in parte intercettato il passo sulla strada, sono tenuti i cantonieri a darne immediato avviso all'accollatario, ed a parteciparne nel tempo istesso la notizia di stazione in stazione, onde pervenga il più sollecitamente possibile all'Ingegnere capo per i provvedimenti di che all'articolo XLI del capitolato.

Articolo XIX.

Oltre ai suddetti obblighi hanno finalmente i cantonieri quello d'invigilare che non sieno commessi nè abusi nè arbitrii nel loro tronco di strada, come occupamenti di suolo con fabbriche, argini, depositi di sassi, arena, legnami, attrezzi, ec., ec.; e qualora quei materiali servir dovessero per qualche fabbrica, procurerà il cantoniere che vi restino il minor tempo possibile, che sieno frattanto tenuti bene ammontati e da parte, non senza situarvi il lume in tempo di notte, onde non arrecare nè impedimento nè incomodo al pubblico transito. Osserverà inoltre che non vengano introdotte sulla strada acque insolite, che i lavoratori degli adia-

centi terreni non la ingombrino con sassi, frasche, o pattumi, nè chiudano le fossette con callari, meno che in tempo estivo per lo sbiado dei campi e disfacendoli prima dell'autunno; finalmente che tali lavoratori non piantino siepi sui cigli e scarpe delle panchine; che tengano opportunamente rimondate e ristrette quelle già legittimamente esistenti, e che recidano i rami sporgenti di ogni sorta di piante, per modo che questi non arrechino pregiudizio alla strada col loro ingombro.

Articolo XX.

Succedendo qualunque degli abusi indicati che il cantoniere suddetto non sia in stato di impedire, ne deve egli dare sollecito conto all'accollatario affinchè questi ne faccia alla Prefettura l'opportuna denunzia.

Quando siano commissionati dalla Deputazione Provinciale, i cantonieri dovranno sopra apposito libretto a stato sinottico, registrare giornalmente il passaggio sul respettivo cantone, del numero e qualità delle vetture a ruota in direzione qualunque dello stradale.

99 94.C.93